

Giuseppe Dalla Torre

DECLINO DELLO STATO MODERNO E METAMORFOSI DELLO *IUS PUBLICUM* *ECCLESIASTICUM**

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’ascesa dello Stato moderno... – 3. ... e la nascita dell’IPEE. – 4. Una forma di organizzazione della comunità politica in declino. – 5. Le conseguenti metamorfosi dell’IPEE. – 6. Conclusioni.

1. *Premessa*

In un importante lavoro sulla monarchia papale nella prima età moderna, un grande storico italiano recentemente scomparso, Paolo Prodi, scriveva: «la coscienza della crisi dello Stato moderno anche nelle sue ultime incarnazioni e lo sviluppo dell’interesse per la ripresa di un discorso di autonomia della sfera del sociale, non più da un punto di vista retrospettivo e medievistico, porta a nuove prospettive: usciti dall’età della Controriforma stiamo anche uscendo dall’etone dello Stato moderno come espressione dell’individualismo politico e del monopolio della forza e dell’ordinamento giuridico»¹.

Queste considerazioni erano vergate a conclusione di una ponderosa e documentatissima indagine sul ruolo avuto dal Papato nella costruzione del sistema europeo degli Stati al crollo della medievale *Respublica Christiana* e sul paradigma costituito dallo Stato Pontificio per gli Stati moderni. Esse ben si prestano ad introdurre le riflessioni che qui si vogliono

* Il contributo, accettato dal Comitato direttivo, riporta il testo italiano della *Lectio magistralis* tenuta all’Università di Navarra (Pamplona) il 21 settembre 2017. Il testo in lingua spagnola è stato pubblicato in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 741-759.

¹ P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 1982, p. 352.

proporre, dirette ad indagare, seppure per spunti e frammenti, l'incidenza che il declino dello Stato moderno sotto i nostri occhi viene ad avere sulle metamorfosi dello *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*: una disciplina nata proprio con il sorgere, alla fine dell'età di mezzo, di una peculiare forma di organizzazione della comunità politica che chiamiamo – appunto – Stato moderno, molto differente rispetto alla pluralità di forme che nella storia avevano precedentemente assunto le istituzioni politiche.

In effetti quello dei rapporti tra Chiesa e potere politico è un problema di sempre: l'età antica e l'età medioevale lo hanno ben conosciuto²; esso tuttavia ha assunto forme peculiari con la modernità. Il diritto canonico è sempre stato investito della questione, ma solo in età moderna, dinnanzi all'ascesa della forma-Stato, ne ha fatto oggetto di una riflessione specifica, dando appunto vita a quel ramo di sapere che è stato costituito dallo *Ius Publicum*. Dunque è legittimo porsi il problema: il tramonto dello Stato moderno è destinato a segnare anche il tramonto dello *Ius Publicum*?, o quantomeno, a provocarne delle incisive metamorfosi?

Che delle metamorfosi siano in atto, seppure non sempre chiaramente percettibili, lo indica un dato formale ma incontrovertibile: lo *Ius Publicum* continua a sussistere quale ramo del diritto canonico, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista dottrinale, e tuttavia la tradizionale denominazione è pressoché scomparsa, senza che sia stata sostituita da altra comunemente accettata dai cultori della disciplina³.

² Sempre utile al riguardo la lettura delle pagine di G.B. GUZZETTI, *Chiesa e politica. Disegno storico*, Torino, 1975. Per le tentazioni del potere politico in età antica e medioevale cfr. la voce di J. CALVO ÁLVAREZ, *Cesaropapismo*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 69 ss.

³ A conferma di quanto sopra accennato è sufficiente un succinto riferimento ad alcuni testi apparsi dopo il Concilio: G. SARACENI, *Chiesa e comunità politica*, Milano, 1983; G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Torino, 1991; ID. *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico, La religione come limite del potere*, Torino, 1998⁴; V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Roma, 2003; R. MINNERATH, *L'Église catholique face aux États. Deux siècle de pratique concordataire 1801-*

GIUSEPPE DALLA TORRE, Declino dello Stato moderno e metamorfosi dello *Ius Publicum Ecclesiasticum*

Il contributo indaga sull'incidenza che il declino dello Stato moderno ha avuto sulla trasformazione dello *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*, una disciplina emersa con l'ascesa nel tardo Medioevo di una particolare forma di organizzazione politica conosciuta come Stato moderno. Si analizza il processo di nascita e di evoluzione dello Stato moderno, basato principalmente sul concetto di sovranità. La Chiesa ha affrontato questo fenomeno tramite lo sviluppo dello *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*. L'attuale decadenza dello Stato si ritiene sia la conseguenza, tra gli altri fattori, della globalizzazione e della fine del concetto di sovranità. Queste circostanze propiziano la metamorfosi dello *Ius Publicum*, che tende ad offrire una visione universalista orientata alla tutela dei diritti umani e alla considerazione della Chiesa come Popolo di Dio, dischiudendo maggiori spazi all'azione dei laici nell'animazione cristiana dell'ordine temporale.

Parole chiave: *Ius Publicum Ecclesiasticum*, Stato moderno, sovranità, *libertas Ecclesiae*, *iura nativa Ecclesiae*, diritti umani, libertà religiosa.

GIUSEPPE DALLA TORRE, Decline of the modern State and transformation of the *Ius Publicum Ecclesiasticum*

This paper explores the impact of the decline of the modern State on the transformation of the *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*, a discipline that emerged alongside the rise in the late Middle Ages of a particular form of political organization known as the modern state. It analyzes the process by which the modern state emerged and developed, based primarily on the concept of sovereignty. The Church addressed this phenomenon through the development of the *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*. Amongst other factors, globalization and the eclipse of the concept of sovereignty are expected to lead to the decline of the modern state. These circumstances favor the transformation of the *Ius Publicum*, which tends to offer a universal vision that favors the protection of human rights and views the Church as a People of God, opening a greater space in which laypeople may foster the Christian spirit in the temporal order.

Key words: *Ius Publicum Ecclesiasticum*, modern State, sovereignty, *libertas Ecclesiae*, *iura nativa Ecclesiae*, human rights, religious freedom.

Armando Torrent

EL SENADOCONSULTO RUBRIANO DE FIDEICOMMISSARIIS LIBERTATIBUS ULP. (5 FIDEIC.) D. 40,5,26,7: SI HI, A QUIBUS LIBERTATEM PRAESTARI OPORTET, EVOCATI A PRAETORE ADESSE NOLUISSENT. UN INTENTO DE EXPLICACIÓN MATERIAL Y PROCESAL*

Los ss.cc. Rubriano (101 d.C., época de Trajano) y otros ss.cc. de época adrianea (Dasumiano, Articuleiano, Iunciano, Vitrasiano) nos llevan a un campo procesal, que como todas las cuestiones procesales tienen gran incidencia en la vida práctica estrechamente unidas a cuestiones sustantivas, entendiendo por tales el delineamiento de figuras propias del derecho privado, en nuestro caso los fideicomisos. Procesalmente expresan la colaboración o no colaboración del demandado en el proceso que era necesaria en el *ordo iudiciorum privatorum* y deseable en la *cognitio extra ordinem* pero no imprescindible en el sentido que la *absentia* del demandado no paralizaba el *iudicium libertatis* de un esclavo previsto en un fideicomiso. En esta sede estudiaré las consecuencias de su inactividad en la *cognitio* que podía manifestarse no compareciendo en la *evocatio a praetore* que obligaba al magistrado en la *causae cognitio* traer consecuencias de la *iusta* o *iniusta absentia* del *rogatus*, que es el contenido de fondo del s.c. Rubriano como manifiesta Ulp. D. 40,5,26,7 en cuanto la antigua *litis contestatio* como momento procesal imprescindible en el *ordo* ya no era necesaria en la *cognitio*. La obstrucción de los ritos procesales que genéricamente en el *ordo* encajaban en la *absentia* que ponían al demandado en situación de *indefensus*¹ con

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sobre el tema L. D'AMATI, *L'inattività del convenuto nel processo formulare: "indefensio", "absentia" e "latitatio"*, Napoli, 2016 (en adelante *Inatt.*).

resultados notables y esclarecedores², no tiene esta eficacia en la *cognitio*, tema abordado en el s.c. Rubriano que había merecido la atención monográfica de Castello³ aunque son discutibles algunas de sus explicaciones.

Las *libertates fideicommissariae* objeto del s.c. Rubriano y también de los ss.cc. Dasumiano (119 d.C.), Articuleiano (123), Iunciano (127) y Vitrasiano (entre el 122 y 138) regularon los fideicomisos expresivos de una *voluntas testatoris* declaratoria de la libertad de los esclavos. Según el s.c. Rubriano si los obligados a cumplir el fideicomiso se negasen a dar la libertad a pesar de la intimación del magistrado a comparecer en el proceso, el *praetor fideicommissarius causa cognita* debía decretar la libertad de esos esclavos que se convertían en *liberti orcini* del testador que no del *evocatus a praetore*⁴. El s.c. Rubriano aplicando la *cognitio* regulaba la *evocatio* y la pronuntiatio del *iudex extra ordinem* en el caso de ausencia voluntaria del *rogatus*, un claro caso de *cognitio de libertate fideicommissaria*, término que no aparece en las fuentes pero útil para designar el proceso por no haberse hecho efectiva la *libertas fideicommissaria* del esclavo; en definitiva regulaba la hipótesis de la ausencia en juicio del obligado por fideicomiso a liberar al esclavo, hipótesis que según Silla⁵ debió ser frecuente sobre todo si el desarrollo de la *cognitio* fuese dejado a la elección discrecional del actor como pretende Samter⁶. La competencia para decidir estos litigios correspondía en Roma al *praetor fideicommissarius* y al *praeses* en provincias; el s.c. Dasumiano⁷, providencia del 119 d.C. (muchos lo sitúan entre el 119 y 123), siguiendo las huellas del Rubriano ampliaba la

Para D'Amati las circunstancias de *absentia* y *latitatio* no son sino genéricamente elementos cualificantes de la *indefensio*.

² Vid. mi recensión a L. D'AMATI, *Inatt.*, cit., en *IVRA*, 66, 2018, pp. 455-462.

³ C. CASTELLO, *D.* 40,5,26,7. *In tema di senatoconsulto Rubriano*, en *Studi Scherillo*, I, Milano, 1972, pp. 201-242 (en adelante *SC Rubriano*).

⁴ Así denominan frecuentemente los textos al legitimado pasivo.

⁵ F.M. SILLA, *La "cognitio" nelle "libertates fideicommissae"*, Padova, 2008, p. 39 (en adelante *Lib. fid.*).

⁶ E. SAMTER, *Nichtförmliches Gerichtsverfahren*, Weimar, 1911, p. 124.

⁷ A. TORRENT, s.h.v., en *Diccionario de derecho romano*, Madrid, 2005, p. 1156.

ARMANDO TORRENT, Il senatoconsulto Rubriano *de fideicommissariis libertatibus* Ulp. (5 *fideic.*) D. 40,5,26,7: *si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore adesse noluisent*. Un tentativo di spiegazione materiale e processuale.

La *fideicommissa* e la *cognitio extra ordinem* sono fenomeni del I secolo d.C. Augusto fu il primo a dare valore giuridico alla *fideicommissa* e anche alla *cognitio*; entrambe le istituzioni presto furono oggetto di *responsa* giurisprudenziali, costituzioni imperiali (specialmente degli antonini) e interventi imperiali attraverso i *senatus consulta*. Nel presente lavoro si tenta di offrire nuovi chiarimenti sostanziali e processuali sulle *libertates fideicommissae*.

Parole chiave: *fideicommissa*, *cognitio extra ordinem*, citazione pretoriana del *rogatus*, conseguenze della sua assenza nello *iudicium*, *pronuntiatio* magistratuale della *libertas fideicommissa*.

ARMANDO TORRENT, *The senatus consultum Rubriano de fideicommissariis libertatibus* (Ulp. 5 *fideic.*) D. 40,5,26,7: *si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a pretore adesse noluisent*. An attempt of material and processual explanation.

The *fideicommissa* and the *cognitio extra ordinem* are phenomena of the I century B.C. Augustus was the prime that gave juridical value to the *fideicommissa* and also to the *cognitio*; both institutions go on together and early were object of jurisprudential *responsa*, imperial constitutions (specially of the antonines) and imperial interventions through *senatus consulta*. In the present paper I try to offer new substantive and processual aclarations on the *libertates fideicommissae*.

Key words: *fideicommissa*, *cognitio extra ordinem*, pretorian citations of the *rogatus*, consequences of its absence in the *iudicium*, magistratual *pronuntiatio* of the *libertas fideicommissa*.

José Ramón de Verda y Beamonte

I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONALITÀ COME CATEGORIA UNITARIA NELL'ESPERIENZA GIURIDICA SPAGNOLA*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. La rilevanza privatistica dei diritti fondamentali. – 2.1. Individuazione del problema. – 2.2. La posizione della dottrina spagnola: la tesi dell'efficacia diretta e quella dell'efficacia indiretta. – 2.3. Soluzione del problema. – 2.4. Alcune considerazioni sul *recurso de amparo* come mezzo di controllo indiretto della costituzionalità degli atti posti in essere da parte dei privati. – 3. I diritti della personalità come espressione dell'autonomia privata. – 3.1. L'affermazione del principio di autonomia privata in relazione ai diritti fondamentali della personalità. – 3.2. Le ragioni che impongono il consenso espresso. – 3.3. Il consenso prestato da persone minori o incapaci. – 3.4. La possibilità di revocare il consenso. – 4. Identità sostanziale dei diritti della personalità. – 4.1. Individuazione del problema. – 4.2. La distinzione statunitense fra *right of privacy* e *right of publicity* ed impossibilità di trasporla nell'ordinamento spagnolo. – 4.3. L'inadeguata distinzione fra 'aspetto costituzionale' e 'aspetto privatistico' del diritto all'immagine. – 5. L'analogia fra regolamentazione costituzionale e privatistica rispetto alla tutela della memoria dei defunti. – 6. Diritti della personalità che non sono diritti fondamentali: il caso paradigmatico del diritto alla voce.

1. *Considerazioni preliminari*

Uno dei problemi dogmatici ricorrenti nell'ambito dei diritti della persona, consiste nell'individuazione del rapporto sussistente fra la categoria dei 'diritti fondamentali' e quella dei 'diritti della personalità'. Le difficoltà sorgono a causa della loro diversa origine: i diritti fondamentali nascono, infatti, come ambiti immuni dalle ingerenze dei poteri pubblici¹; i

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ È dato acquisito che la consacrazione giuridico-positiva dei diritti fondamentali nella storia del costituzionalismo rispondeva alla normale esigenza

diritti della personalità, al contrario, come tecniche utilizzate dal diritto civile al fine di reagire ad illegittime intromissioni di soggetti privati nella sfera giuridica (fisica o psichica) di un essere umano², giustificando la possibilità di proporre una azione inibitoria (al fine di ottenere la cessazione dell'intromissione) e/o risarcitoria (strumentale ad assicurarsi la riparazione del danno non patrimoniale).

Questa diversa origine delle due categorie, nonché le distinte finalità per le quali sono sorte, spiegano la difficoltà nel prospettare un 'dialogo' fra le stesse. Mentre i costituzionalisti disquisiscono esclusivamente di diritti fondamentali ritenendo non necessaria la tanto radicata terminologia – cara invece ai civilisti – di diritti della personalità, i privatisti, da parte loro, si riferiscono alla categoria dogmatica dei diritti della personalità ritenendo la loro protezione pubblicistica quale una mera ulteriore tutela percepita, sovente, come una 'scomoda aggiunta' da dover necessariamente integrare all'interno degli insegnamenti tradizionali.

La finalità del presente lavoro è quella di tentare di costruire una categoria unitaria e trasversale, definibile come 'diritti fondamentali della personalità', nella quale possano trovare asilo entrambe le ricostruzioni classiche del fenomeno nella convinzione che, in realtà, entrambe fanno riferimento al-

za di stabilire limiti ai poteri pubblici garantendo spazi di libertà alla persona di fronte allo Stato. In questo senso, v. J. GARCÍA TORRES, A. JIMÉNEZ BLANCO, *Derechos fundamentales y relaciones entre particulares*, Madrid, 1986, p. 11: «è noto (anche se a volte dimenticato) che i diritti fondamentali ed il loro positivo riconoscimento nelle Dichiarazioni e nelle Costituzioni a partire dalla fine del secolo XVIII trovano il loro fondamento nell'idea di garantire un ambito personale immune dall'ingerenza dello Stato». Si vedano, tuttavia, le osservazioni di J. BALLARÍN IRIBARREN, *Derechos fundamentales y relaciones entre particulares (la Drittwirkung en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional)*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 1988, 24, pp. 285-288, a proposito di tale 'concezione classica' dei diritti fondamentali.

² Lo evidenzia R. DE ÁNGEL YAGÜE, *La protección de la personalidad en el Derecho Privado*, in *Revista de Derecho Notarial*, 1974, pp. 13-14, il quale riconnette «all'ambito delle relazioni fra individui e terzi tipico del diritto privato», «le ricostruzioni dottrinali dei diritti della personalità, del diritto soggetto, dell'autonomia privata e, soprattutto, della responsabilità civile».

JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE, I diritti fondamentali della personalità come categoria unitaria nell'esperienza giuridica spagnola

Nel presente lavoro si propone l'adozione di una categoria unitaria dei diritti fondamentali della personalità, con identità concettuale e di contenuto, nella quale convergono le due visioni tradizionali provenienti dal diritto pubblico e dal diritto privato.

Parole chiave: diritti fondamentali, diritti della personalità, onore, *privacy*, immagine.

JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE, The fundamental rights of personality as a unitary category in the Spanish juridical experience

The present paper suggests steps to a unitary category of fundamental rights relating to the personality with conceptual identity where two traditional views taken from public and private Law come together.

Key words: fundamental rights, rights relating to the personality, honor, privacy, own image.

Alessandro Grillone

LE GUARENTIGIE REALI DEL LOCATORE DI *PRAEDIA URBANA* NEI PRIMI SECOLI DELL'IMPERO*

SOMMARIO: 1. Il *pignus* su *invecta et illata* nella *locatio-conductio* di *aedes*: contesto storico, funzione economico-sociale e forme di esecuzione della garanzia. – 2. Il fondamento del pegno sugli *invecta et illata* tra convenzione espressa e forma tacita. – 3. Divergenze nel regime giuridico del pegno su *invecta et illata* tra convenzione espressa e forma tacita. – 4. La garanzia privilegiata dei canoni convenuti *in rem ipsam conservandam*.

1. *Il pignus su invecta et illata nella locatio-conductio di aedes: contesto storico, funzione economico-sociale e forme di esecuzione della garanzia*

I primi decenni del Principato, come è noto, rappresentano per l'Urbe un'epoca d'oro di straordinario fermento economico e di imponente sviluppo strutturale, programmi ambiziosi di edilizia pubblica si susseguono: Augusto, Caligola, Nerone, ciascuno di questi imperatori si esalta nella trasformazione dello scenario urbano, assorbendo enormi quantità di materiali, di cui, per converso, diviene carente il settore privato dell'economia¹. Eppure ciò si associa ad un costante incremento dell'interesse dei privati verso il mercato immobiliare urbano. L'attività edilizia ferveva nell'intero perimetro cittadino, attraverso un complesso ciclo di demolizione e ricostruzione degli edifici resi inservibili da incendi e calamità². La popola-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ M. SARGENTI, *Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984, p. 644 ss.

² Cfr. L. HOMO, *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, trad. it., Milano, 1976, p. 455 ss., su Strabo., *De geo.* 5,3,7:... δι' ἧν ἐπὶ τοσοῦτον αὐξη-

zione, del resto, si accresceva di continuo e, se già il sovraffollamento urbano aveva indotto Cicerone³ a definire la sua Roma *sublata atque suspensa*, gli edifici popolari dovettero innalzarsi ancor più in età augustea, sotto la quale gli abitanti dell'Urbe dovevano per lo meno doppiare il novero dei 675.000 cittadini censiti⁴. La Città era in costante debito di strutture abitative allocabili; le merci affluivano copiose sul mercato cittadino, attirando enormi masse di operatori economici di passaggio, la gestione di appartamenti in affitto, di alberghi e di magazzini, grazie al costante incremento dei canoni, era da tempo divenuta una delle più prolifiche fonti di ricchezza urbana. Proprio l'enormità delle pigioni richieste dai locatori, spesso professionali, rendeva per molti conduttori di umile condizione sociale proibitivo farvi fronte⁵.

θεῖσα ἢ πόλις ἀντέχει τοῦτο μὲν τροφή τοῦτο δὲ ξύλοις καὶ λίθοις πρὸς τὰς οἰκοδομίας, ἃς ἀδιαλείπτους ποιοῦσιν αἱ συμπτώσεις καὶ ἐμπρήσεις καὶ μεταπράσεις, ἀδιάλειπτοι καὶ αὐταὶ οὐσαι· καὶ γὰρ αἱ μεταπράσεις ἐκούσιό τινες συμπτώσεις εἰσὶ, καταβαλλόντων καὶ ἀνοικοδομούντων πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἕτερα ἔξ ἑτέρων.

³ Cic., *De leg. agr.*, II, 96.

⁴ Rimando in tema alla trattazione dettagliatissima sul progressivo ampliamento della dimensione dell'*Urbs* contenuta in J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero*, trad. it., Roma-Bari, 1941 (2007), p. 27 ss. e seguita, nella sostanza, da tutti i contributi scientifici successivi.

⁵ Su questi profili già mi sono intrattenuto in altra sede e ad essa mi si consenta il rinvio: A. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione di immobiliare urbana nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero*, in *TSDP*, 10 (2017), http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2017/contributi/2017_Contributi_Grillone.pdf, pp. 1-9 (sulla straordinaria proficuità dell'attività di gestione immobiliare urbana), p. 10 ss. (in rapporto alle possibilità di sfruttamento economico delle *insulae* e degli *horrea* tramite il contratto di *locatio-conductio*), p. 16 ss. (circa le modalità organizzative di una simile amministrazione di casamenti). L'enormità dei canoni e, di conseguenza, dei guadagni cui ambivano i locatori viene irrisa da Giovenale: *Sat.* III, 223-225: *Si potes avelli circensibus, optima Sorae | aut Fabratertiae domus aut Frusinone paratur | quanti nunc tenebras unum conducis in annum*. Se si sa rinunciare alla vita mondana dell'*Urbs*, alle sue attrazioni circensi, quanto si pagherebbe a Roma per l'affitto di una buia stanzuccia è sufficiente per acquistare una *domus* fuori città. Le pretese, sovente eccezionali, dell'offerta erano alla base delle sempre crescenti difficoltà dei conduttori di adempiere al pagamento della mercede. È, tra gli altri, Marziale (*Ep.* 12,32) a parodiare il mesto cammino di un inquilino costretto ad abbandonare l'immobile a seguito di un'inadempienza protrattasi per un intero

ALESSANDRO GRILLONE, Le guarentigie reali del locatore di *praedia urbana* nei primi secoli dell'Impero.

Questo articolo è volto a porre in luce la giustificazione socio-economica e i principali profili di rilevanza giuridica del pegno a vantaggio dei locatori nel contesto della locazione di immobili urbani. In primo luogo, la ricerca prende in considerazione il peculiare potere del locatore di dare esecuzione a questa garanzia mediante la *perclusio* degli *invecta et illata* dei conduttori, nonché il diritto di costoro di difendere, per mezzo dell'*interdictum de migrando*, i propri beni indotti, avverso casi di *contra ius retentionis*. Secondariamente, particolare attenzione è dedicata alla possibilità di perfezionare attraverso accordo espresso o tacito tale pegno, alle divergenti regole giuridiche connesse all'una o all'altra soluzione e, infine, alla natura privilegiata di questa ipoteca, quando relativa ad *invecta et illata* introdotti in magazzini o in aree deputate allo stoccaggio.

Parole chiave: garanzia reale, pegno, ipoteca, *pignus conventum*, *conventio pignoris*, *invecta et illata*, *locatio-conductio*, *praedia urbana*, *aedes*, *perclusio*, *retentio*.

ALESSANDRO GRILLONE, *In rem* guarantees of the *praedia urbana*'s lessor in the Early Empire.

This paper focuses on the social-economic basis of justification and on the main legal rules of the urban tenant's pledge in the context of letting and hiring. First of all, the research examines the lessor's power to execute this guarantee through the *perclusio locatoris* of tenants' *invecta et illata* and the tenants' right to defend their imported goods against *contra ius retentionis* through the interdict *de migrando*. After that, particular attention is dedicated to the possibility and the legal consequences of concluding this pledge with an express or, otherwise, a tacit agreement and to the privileged nature of this hypothec on *invecta et illata* in warehouses and storage areas.

Key words: *in rem* guarantee, pledge, hypothec, *pignus conventum*, *conventio pignoris*, *invecta et illata*, *locatio-conductio*, *praedia urbana*, *aedes*, *perclusio*, *retentio*.

Michele Grazia

IL PRINCIPIO DI COMPLEMENTARIETÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE SEMINARIALE DEI FUTURI CHIERICI TRA *CODEX IURIS CANONICI* E *CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I seminari interdiocesani latini ed i seminari c.d. interrituali orientali. – 3. La formazione dei seminaristi orientali nei seminari latini. – 4. Segue. Il piano di formazione dei seminaristi orientali nei seminari latini. – 5. La conoscenza delle tradizioni e dei riti orientali nella formazione dei seminaristi latini.

1. *Premessa*

In materia di formazione seminariale dei futuri chierici sono molteplici le disposizioni contenute nel *Codex Iuris Canonici*¹ e nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*² (nel quale è racchiuso il diritto comune alle Chiese *sui iuris* di rito orientale diverse dalla Chiesa latina) che instaurano, tra tali fonti del diritto canonico, quel rapporto di funzionalità reciproca³ conosciuto come principio di c.d. complementarietà.

Per quant'ovvio, tale principio giuridico non opera tra le due codificazioni solo in materia di formazione seminariale,

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Nel prosieguo, *breviter*, CCEO.

² Nel prosieguo, *breviter*, CIC.

³ Cfr. H. ALWAN, *Rapporto tra il Codice dei Canonici per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina*, in *Iura Orientalia*, I (2005), pp. 103-121; L. LORUSSO, *Interrelazione dei due Codici nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis (Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codice dei Canonici per le Chiese Orientali)*, a cura di S. AGRESTINI, D. CECCARELLI MOROLLI, Roma, 2004, pp. 277-330.

ma può dirsi del tutto immanente alle stesse. Anzi, che esso fosse sottinteso fin dall'origine del Codice orientale lo affermò Giovanni Paolo II già in occasione della sua presentazione nel 1990 all'ottava assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi: 'Quando ho promulgato il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina ero consapevole che non tutto era stato fatto per instaurare nella Chiesa universale un tale ordine. Mancava un riordinamento della Curia Romana e mancava, si può dire da molti secoli, un Codice contenente il diritto comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, un Codice che non solo ne rispecchiasse il patrimonio rituale e ne garantisse la salvaguardia, ma che anche, e primariamente, ne tutelasse, assicurasse e promuovesse la vitalità, crescita e vigore nell'adempiere la missione loro affidata (cf. *Orientalium Ecclesiarum*, 1). Si è messo tutto l'impegno e si è fatto ogni sforzo per colmare al più presto queste due lacune. Al riordinamento della Curia Romana si è provveduto con la Costituzione apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988, che, come già deciso, deve essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale. [...] Nel presentare a questa Assemblea, così rappresentativa della Chiesa universale, il Codice, che regola la disciplina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, lo considero come parte integrante dell'unico "Corpus iuris canonici", costituito dai tre summenzionati documenti promulgati nell'arco di sette anni'⁴.

Il principio di c.d. complementarietà consente, pertanto, di superare la diversificazione disciplinare sussistente tra i fedeli latini e orientali. Al riguardo è sufficiente citare il recente *motu proprio* di Francesco *De concordia inter Codices* del 31 maggio 2016, con cui sono mutate alcune norme del Codice di diritto canonico proprio in ragione del rapporto di reciprocità con il Codice orientale: 'I due Codici possiedono, da una parte,

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della presentazione del Codice dei canoni delle chiese orientali*, 25 ottobre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis* (nel prosieguito, *breviter*, A.A.S.), LXXXIII (1991), nn. 4 e 8, pp. 488 e 490 (nel testo è riportata la versione in lingua italiana del discorso, consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va).

MICHELE GRAZIA, Il principio di complementarità in materia di formazione seminariale dei futuri chierici tra *Codex Iuris Canonici* e *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

L'articolo ricostruisce, alla luce del principio di complementarità, la relazione tra le norme del *Codex Iuris Canonici* e quelle del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* in materia di formazione dei futuri presbiteri. In particolare analizza il tema della preparazione dei seminaristi nei seminari interdiocesani latini e nei seminari c.d. interrituali orientali, illustrando sia il piano di formazione dei seminaristi orientali che frequentano i seminari latini sia quello dei seminaristi latini che devono essere avviati alla conoscenza delle tradizioni e dei riti orientali.

Parole chiave: complementarità, seminari, formazione, seminaristi, preparazione.

MICHELE GRAZIA, The principle of complementarity in the seminary training of the future clerics between *Codex Iuris Canonici* and *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

According to the law principle of complementarity, the paper reconstructs the relationship between the rules from the *Codex Iuris Canonici* and those ones from the *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* regarding the formation of future presbyters. In particular, it analyzes the theme of training of the seminarians who attend the latin interdiocesan seminaries and the oriental inter-ritual seminaries, illustrating both the formation plan of oriental seminarians in latin seminaries and that one of latin seminarians who must be initiated into the knowledge of eastern traditions and rites.

Key words: complementarity, seminaries, formation, seminarians, training.